

SENT. N. 7630/21
R/G 35888/19
CRON 3526/
REP



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Raffaella D'Angelo, VI Sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R. G. 36888 anno 2019, iscritto a ruolo il 23/05/2019

TRA

VALLETTA Luisa, codice fiscale VLLLSU69A41G309B e VALLETTA Dario, codice fiscale VLLDRA90D04F799V, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Cacciapuoti, elettivamente domiciliati in Villa di Briano (CE) alla via Apuleio n. 10

ATTORI

E

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., codice fiscale 80014890638), rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro, elettivamente domiciliato in NAPOLI presso Casa Comunale, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio 1

CONVENUTO

NONCHE'

ABC-Acqua Bene Comune Napoli- Azienda Speciale in persona del legale rapp.te p.t. codice fiscale 076779350632, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Proto elettivamente domiciliato in NAPOLI Viale Raffaello n. 15

CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "RM" or similar, written in a cursive style.

MERITEC s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. codice fiscale 03001351216 rapp.to e difeso dall'avv. Tiziana Buglione elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via Aviere Mario Pirozzi n. 22

CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA

ALLIANZ ASS.NI s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., partita iva 05032630963,

CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.

Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n. 24542/2009).

Gli istanti rappresentavano che, in data 2 gennaio 2018 alle ore 21,20 circa, in Napoli il sig. Valletta Dario, a bordo della Fiat Panda tg ER757HR, di proprietà della sig.ra Valletta Luisa, mentre percorreva via Nuova delle Breccie, all'altezza del civico 157, impattava contro transenne e tubolari, divelti e posizionati al centro della carreggiata, non visibili, non segnalati e non evitabili.

Nell'occasione in conseguenza dell'impatto il sig. Valletta riportava lesioni personali e l'autovettura danni meccanici e di carrozzeria che richiedevano l'intervento di carro attrezzi per sgomberare la

carreggiata atteso che il veicolo non era marciante. Sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia Municipale che constatava l'accaduto redigendo apposito rapporto. Il sig. Valletta Dario riportava "una distorsione e distrazione del collo e distorsione e distrazione di sito non specificato del polso e della mano", con prognosi di gg 10, come refertato dal Pronto soccorso dell'Ospedale S. Giuliano di Giugliano presso il quale si recava immediatamente dopo l'incidente. Che successivamente denunciava l'accaduto al Comune di Napoli, quale ente proprietario della strada scenario del sinistro occorso, senza ottenere tuttavia alcun riscontro per la definizione bonaria della vicenda. Per tale motivo gli istanti proponevano domanda di risarcimento danni nei confronti dello stesso al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di tutti i danni personali e materiali oltre interessi legali e rivalutazione, contenuti nei limiti della competenza per valore dell'adita giustizia entro € 5,200,00. A sostegno della richiesta risarcitoria il Valletta Dario sosteneva di aver patito danni in conseguenza del sinistro occorso per inabilità temporanea di gg 10 e di aver riportato danni da postumi permanenti nella percentuale del 2 % e la Valletta Luisa, proprietaria dell'autovettura un danno quantificato in € 3.000,00. Il Comune di Napoli convenuto si costituiva in giudizio rilevando, in via preliminare: la nullità dell'atto introduttivo per carenza degli elementi necessari prescritti dall'art. 163 e 164 cpc, adducendo genericità della causa petendi e carenza degli elementi di fatto, nonché il suo difetto di legittimazione passiva atteso che il cantiere rilevato sul luogo dell'incidente, non opportunamente custodito, era stato installato dalla ABC NAPOLI Azienda speciale per l'esecuzione di intervento alle condotte d'acqua. Nel MERITO rilevava la infondatezza della domanda instando per il suo rigetto. Sulla scorta delle predette difese gli attori chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'azienda, che, costituitasi in giudizio, a sua volta, rilevava, tra l'altro, il suo difetto di legittimazione passiva per avere affidato la



materiale esecuzione degli scavi in questione alla srl MERITECH con contratto di appalto, in virtù del quale (cfr art. 12 contratto di appalto) la stessa si impegnavo a mantenere indenne l'azienda da ogni danno che potesse derivare a persone o cose nell'esecuzione del lavoro oggetto di appalto di cui chiedeva la chiamata in garanzia. Costituitasi la srl MERITECH a sua volta chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia Allianz Assicurazioni s.p.a. , sua garante per la R.C.T. al fine di essere tenuta indenne da ogni conseguenza giuridica e patrimoniale nell'ipotesi di accoglimento della domanda. La compagnia regolarmente citata non si costituiva in giudizio ragion per cui va dichiarata in via preliminare la sua contumacia.

Sull' eccezione di nullità per genericità e indeterminatezza, si evidenzia che il contenuto della domanda dinanzi al giudice di pace, rispetto a quella formulata in Tribunale, può avere un contenuto minimo, indispensabile alla comprensione della richiesta. L'art 318 cpc prescrive che l'atto di citazione deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. In ottemperanza al principio della massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art.320 c.p.c.. L'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass.civ.n.8074/02). Nel presente giudizio, l'istante ha esposto in atto di citazione in modo chiaro i fatti posti a fondamento della domanda ed ha, pertanto, consentito alla parte convenuta di apprestare le opportune difese.

Passando al merito, la domanda appare meritevole di accoglimento avendo gli istanti provato il fondamento della propria pretesa risarcitoria. Invero, dall'istruttoria espletata è chiaramente emerso che il sig. Valletta Dario, alla guida dell'autovettura di proprietà della madre Valletta Luisa subiva danni personali e materiali a seguito dell'evento



dannoso occorso il giorno 2 gennaio 2018, in Napoli alla via Nuova delle Breccie, all'altezza del civico 157, a causa di tubi, lamiere e blocchi di cemento sparsi sulla carreggiata nella sua direzione di marcia non visibili e non segnalati. Tutto quanto narrato e descritto nel libello introduttivo è stato confermato dai testi escussi i quali hanno reso dichiarazioni precise sia in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, sia in relazione alla propria posizione rispetto al sinistro che alla dinamica e conseguenze dello stesso. I testi, della cui attendibilità non vi è concreto motivo di dubitare, non apparendo gli stessi portatori di un interesse giuridico concreto ed attuale che ne avrebbe legittimato la partecipazione a questo procedimento, hanno dichiarato di aver visto l'autovettura Fiat Panda finire contro le transenne divelte non visibili e non segnalate. In particolar modo la sig.ra Emilia Raiola, residente nel civico 157 di via Nuova delle Breccie, rappresentava che davanti al suo civico nei giorni precedenti stavano eseguendo dei lavori e gli scavi eseguiti erano stati delimitati con apposizione di blocchi di cemento a terra e una rete di plastica arancione; che nella stessa giornata un camion aveva divolto la recinzione ed altre auto avevano subito danni a causa dell'impatto contro i suddetti blocchi di cemento. La signora precisava che, già durante la medesima giornata aveva telefonato ai Vigili Urbani segnalando al situazione di pericolo e chiedendo il loro intervento non avvenuto. Entrambi i testi hanno, inoltre, riferito che le transenne divelte non erano ne visibili ne segnalate; che, a seguito del sinistro, il veicolo attoreo non era più marciante; che il conducente dell'autovettura lamentava dolori al collo ed alla mano ed era visibilmente spaventato; che sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli. Hanno, inoltre, riconosciuto dai rilievi fotografici mostrati in udienza il luogo del sinistro ed i danni riportati dalla Fiat Panda.

Quanto sostenuto dagli attori e confermato dai testi escussi ha trovato conferma nel rapporto redatto dalla pattuglia della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo del sinistro che accertava che la macchina




condotta dal Valletta<<..urtava con la ruota anteriore sinistra la base in cemento del transennamento abbattuto trascinandola sull'asfalto insieme a parte dei tubolari in acciaio impiegati nel transennamento che causavano la rottura del parabrezza e l'ammaccatura del tetto dell'autovettura.. che i lavori di scavo erano stati effettuati dall'ABC>>

Il convenuto Comune di Napoli e la terza chiamata in causa l'azienda ABC Acqua Bene Comune Napoli non hanno contestato il fatto storico né i danni subiti dal veicolo attoreo, limitandosi sostanzialmente ad eccepire ognuno la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendosi entrambi estranei all'evento dannoso occorso al sig. Valletta Dario.

Ebbene, secondo il parere di questo giudicante, nel caso che ci occupava affermata la legittimazione sia del Comune di Napoli che del soggetto responsabile della manutenzione delle condotte idriche, configurandosi un concorso di colpa per omessa vigilanza sia dell'Ente proprietario della strada, tenuto comunque all'obbligo di custodia, sia della terza chiamata in causa, società responsabile del cantiere per la manutenzione idrica. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, la qualità di custode è fattuale non giuridica e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Nel caso di affidamento in appalto di lavori di manutenzione la stipula di un contratto di appalto non priva il committente della qualità di custode ex art. 2051 CC. La realizzazione di un cantiere su parte della strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito non priva il proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile. (Cass. Ord. N. 18325/2018) In tal caso la responsabilità ex art. 2051 CC in caso di sinistro grava sia sul titolare che sull'appaltatore (Cass. Ord. 26966/2018).

La responsabilità per le cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura *oggettiva*, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a



tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass.civ. ordinanza n.6703/2018). Ne deriva che grava sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale tra la situazione del bene ed il verificarsi del danno. Nel caso di specie la testimone Raiola ha affermato che aveva provato a richiedere l'intervento della Polizia Municipale, segnalando il potenziale pericolo, già prima del sinistro per cui è causa e che altri mezzi era stati coinvolti in incidenti già in precedenza. Ciò nonostante né l'ente né l'azienda avevano ritenuto di porre rimedio.

Alla luce delle considerazioni suesposte, secondo il parere di questo giudicante, le deposizioni testimoniali e la documentazione versata in atti possono considerarsi prova sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento dannoso occorso all'istante sia a carico dell'Ente proprietario della strada che al soggetto responsabile della manutenzione delle condotte idriche, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova liberatoria da parte della P.A. né dalla terza chiamata in causa azienda ABC di aver fatto tutto ciò che era in potere per evitare il verificarsi della situazione dannosa.

Quanto alla liquidazione dei danni personali subiti dall'attore Valletta Dario, dalla documentazione versata in atti si rileva una sua inabilità temporanea, in conseguenza del sinistro, per complessivi gg 10 per I.T.T.

(come si evince da referto del P.S. del 2/01/2018) mentre non risultano postumi di invalidità dimostrati e né spese mediche sostenute.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e degli importi aggiornati per danni micro-permanenti, giusta D. M. del 08.06.2022 pubb. In G.U. n. 144 del 22/06/2022, all'attore, che all'epoca del sinistro aveva anni 28, va riconosciuta la somma di € 507,90 per invalidità temporanea calcolata con indennità giornaliera di € 50,79. Il risarcimento, così determinato, è da considerarsi esaustivo del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite, poiché non risulta documentata ed accertata alcun tipo d'incidenza sui rapporti relazionali personali o la sussistenza di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. Ration per cui non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento del danno morale. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale all'epoca del fatto (agosto 2017) e rivalutata dal giorno del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici ISTAT.

Con riferimento al danno materiale, gli attori hanno allegato un preventivo di spesa per il complessivo importo di € 3000,00 iva compresa. Tale documento redatto in assenza di contraddittorio non assume valore di prova, tuttavia lo stesso con riferimento alle voci di danno riscontrate dalla pattuglia intervenuta, espressamente indicate in rapporto; considerando l'anno di immatricolazione dell'autovettura (2013), escludendo il rimborso dell'IVA, attesa la mancanza di prova di esborsi sostenuti, assume un valore indicativo per questo giudice che pertanto ritiene equo liquidare il danno subito in complessivi € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Infine deve accogliersi la domanda di garanzia azionata dalla convenuta azienda ABC Acqua Bene Comune verso la srl MERITECH

chiamata in causa, in virtù dell'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra le parti, prodotto in atti, in virtù del quale l'appaltatore assumeva la responsabilità per i danni a persone e/o cose, sia per quanto riguardava i dipendenti e i materiali di sua proprietà, che per quanto riguardava eventuali danni a terzi in conseguenza delle attività affidate in appalto sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo.


Da ultimo deve altresì essere accolta la domanda in garanzia azionata dalla MERITECH srl nei confronti della compagnia di assicurazioni ALLIANZ Ass.ni s.p.a., atteso che la polizza assicurativa n. 753351107, invocata e prodotta in atti, copriva i rischi come quello occorso agli attori, e la società assicuratrice non costituitasi in giudizio non ha opposto alcuna obiezione rinunciando ad ogni difesa. Le spese processuali tra l'attore e i convenuti Comune di Napoli e ABC- Acqua Bene Comune Napoli- azienda speciale seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo mentre quelle tra i convenuti e rispettivi terzi chiamati si compensano ai sensi dell'art. 92 CPC.

PQM

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Valletta Luisa c Valletta Dario, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

dichiara la contumacia di Allianz Assicurazioni s.p.a. , in persona del legale rapp.te p.t;

accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Comune di Napoli e ABC-Acqua Bene Comune Napoli- Azienda Speciale in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di favore di Valletta Dario della somma complessiva di € 6.507,90 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici ISTAT;



condanna il Comune di Napoli e ABC-Acqua Bene Comune Napoli- Azienda Speciale in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro al pagamento in favore di Valletta Luisa della complessiva somma di € 2000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino al soddisfo.;

condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t. e ABC-Acqua Bene Comune Napoli- Azienda Speciale in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano in complessivi € 1.325,00, di cui € 125,00 per spese processuali esenti, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.N.A. 4% e Iva, come per legge e sc. dovuta, con attribuzione all'avv. Raffaele Cacciapuoti per dichiarato anticipo; accoglie la domanda di garanzia proposta da ABC-Acqua Bene Comune Napoli- Azienda Speciale e per l'effetto condanna Meritech s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. a tenere indenne ABC-Acqua Bene Comune Napoli- Azienda Speciale di tutte le somme che sarà tenuta a pagare per effetto della presente sentenza;


accoglie la domanda di garanzia proposta da Meritech s.r.l. e per l'effetto condanna Allianz Ass.ni s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. a tenere indenne Meritech s.r.l. di tutte le somme che sarà tenuta a pagare per effetto della presente sentenza

compensa le spese di lite tra i convenuti e i terzi chiamati in causa.

Napoli, 27 gennaio 2023.

Il Giudice di Pace Onorario

Avv. Raffaella D'Angelo



DEPOSITATO E CANCELLATO
10 FEB 2023

